



**UNIONE DEI COMUNI MONTANI
COLLINE DEL FIORA**

VIA UGOLINI, 83 – 58017 PITIGLIANO (GR)

Tel. 0564 616039

www.uc-collinedelfiora.it

PEC: uc-collinedelfiora@postacert.toscana.it

mail: vincolo@uc-collinedelfiora.it

**SERVIZIO
VIA - VAS – VINCOLO PAESAGGISTICO**

Oggetto: Procedura verifica assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e s.m.i. - Progetto di Variante al Piano di coltivazione e recupero della cava di Poggio la Vecchia – Comune di Manciano – Proponente: Santafiora srl.

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale — VIA e VAS

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Vista la L.R. 12/02/2010 n° 10 “ Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”.

VISTA la Deliberazione della Giunta Esecutiva n° 68 del 30/11/2018 che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTA la domanda di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art.19 del D.Lgs.n.152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010 e s.m.i. presentata dalla Società Santafiora srl in qualità di proponente con nota prot. n. 1440 del 15/04/2020 relativamente al progetto “di Variante al Piano di coltivazione e recupero della cava di Poggio la Vecchia – Comune di Manciano”;

ESAMINATA la documentazione allegata alla domanda che si compone dei seguenti elaborati: - Studio preliminare ambientale con relativi allegati;

Considerato che l'intervento in progetto rientra nella fattispecie prevista nell'allegato IV alla parte seconda punto 8 lett. i) del D.Lgs. 152/06 e pertanto il procedimento è esercitato, in luogo e per conto del Comune di Manciano, dall'Unione dei Comuni Colline del Fiora in quanto trattasi di gestione associata;

PRESO ATTO che:

- ai sensi dell'art.19, comma 2 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., la documentazione presentata è stata pubblicata sul sito web dell'autorità competente;

- ai sensi dell'art.19, comma 3 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., con nota prot. n. 1531 del 22/04/2020, l'autorità competente ha comunicato a tutte le Amministrazioni competenti in materia ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, l'avvenuta pubblicazione sul sito web della documentazione e contestualmente la richiesta dei relativi contributi tecnici istruttori previsti dall'art. 48 c. 4 della L.R. 10/2010;

CONSIDERATO che per quanto riguarda:

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO:

La cava svolge attività di coltivazione da circa 50 anni e produce pietra ornamentale, denominata

“Santaflora” impiegata in edilizia. La variante in progetto prevede una variazione del perimetro di cava e la realizzazione di nuovi tratti di viabilità interna. L’attività di coltivazione consiste in uno splateamento su più gradoni:

- Scopertura dei fronti con mezzi meccanici (escavatori e pale gommate e/o cingolate);
- Preparazione dei piazzali per il posizionamento delle attrezzature per il taglio;
- Abbattimento della roccia, anche mediante utilizzo di segatrici a catena;
- Movimentazione blocchi mediante pale gommate per spostamento in altre aree di cava (stoccaggio, area di prima lavorazione per ulteriori processi di raffinazione mediante utilizzo macchine a filo diamantato statico).

La coltivazione avverrà in 5 fasi, ciascuna della durata di 5 anni, per complessivi 25 anni, compreso il recupero ambientale finale.

CONSIDERATO che risultano presentati le seguenti osservazioni ai sensi dell’art.19, comma 4 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i.: Regione Toscana ns. prot. 1771 del 11/05/2020 – Comune di Manciano ns. prot. 1925 del 20/05/2020 – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo ns. prot. 2012 del 26/05/2020 – Provincia di Grosseto ns. prot. 2031 del 27/05/2020 - Arpat pervenuto al ns. prot. 2219 del 09/06/2020;

PRESO ATTO che il Proponente ha inviato al ns. prot. 2872 in data 20/07/2020 quanto richiesto dal Comune di Manciano, dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena Grosseto e Arezzo e dall’ARPAT di Grosseto;

VALUTATE le definitive osservazioni della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena Grosseto e Arezzo al ns. prot. 3215 del 05/08/2020, dell’ARPAT di Grosseto ns. prot. 3286 del 07/08/2020 e del Comune di Manciano ns. prot. 3409 del 14/08/2020;

DATO ATTO che nei quarantacinque giorni successivi alla comunicazione di cui all’art. 19, c. 3 del D.Lgs. 152/2006, non sono pervenute a questa Amministrazione osservazioni relativamente al progetto presentato;

CONSIDERATO il parere della Regione Toscana ns. prot. 1771 del 11/05/2020 con il quale evidenzia che “non si ravvisano competenze da parte dello scrivente Settore e si rinvia alla successiva fase autorizzativa per l’emissione del proprio contributo”.

CONSIDERATO il parere del Comune di Manciano ns. prot. 3409 del 14/08/2020, con il quale “si precisa che il presente parere favorevole è confinato esclusivamente all’attuale fase di screening degli effetti ambientali connessi alla variazione progettuale in questione”.

CONSIDERATO il parere della Provincia di Grosseto ns. prot. 2031 del 27/05/2020 con il quale si rilevano le seguenti informative:

“- Il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con D.C.P. n.20 del 11/06/2010, ha recepito il Piano delle Attività Estrattive, di Recupero delle Aree Escavate e di Riutilizzo dei Residui recuperabili della Provincia (P.A.E.R.P.) questi approvato in precedenza con D.C.P. n.49 del 27/10/2009.

- il P.A.E.R.P. è lo strumento di settore del governo del territorio, tramite cui la Provincia attua gli indirizzi e le prescrizioni del Piano regionale (P.R.A.E.R. 2007), coordinando la pianificazione di competenza comunale. Il Piano provinciale include anche l’ambito territoriale di località Poggi La Vecchia tra le prescrizioni localizzative destinate all’attività estrattiva.

- l’articolo 1, comma 2 della disciplina del P.A.E.R.P. stabilisce che i comuni adeguano la propria pianificazione al P.A.E.R.P. nel termine massimo di sei mesi dalla data di approvazione dello stesso. Si evidenzia inoltre che in ragione della L.r.t. n° 35 del 25/03/2015, il P.A.E.R.P. resterà in vigore fino all’entrata in vigore del Piano Regionale Cave (PRC).

- il Comune di Manciano ha recepito i contenuti del P.A.E.R.P. nei propri atti di governo territoriale

infatti l'area estrattiva in argomento è compresa negli ambiti del territorio aperto ed è codificata dal vigente Piano Operativo come area D1" (D1 ES6).

Infine, oltre all'informativa sopra riportata in tema di pianificazione di settore, si riporta quanto segue:

- nello studio preliminare ambientale si dice che le zone a Sud Sud-Est dell'area di cava possono essere soggette

ad instabilità locali mediamente estese. In considerazione che in corrispondenza o in prossimità di tale zone sono presenti anche accumuli di blocchi di probabile origine estrattiva si suggerisce di prestare attenzione circa le condizioni di stabilità del versante e anche a tutela del reticolo idrografico superficiale.

- Tra le misure di mitigazione indicate al paragrafo "4.6.1 Componenti del paesaggio - Mitigazioni" dello studio preliminare ambientale, viene indicata la ricostituzione del margine boscato, con piantumazioni previste nelle aree al margine sud-est e nord-est, quale misura compensativa ai sensi dell'art. 4 delle NTA del P.A.E.R.P. della Provincia di Grosseto. A tal proposito preme ricordare che l'articolo 4 del P.A.E.R.P. contiene "indirizzi per la progettazione" che, in riferimento alle pregresse trasformazioni di aree boscate, indicano prioritariamente di adottare misure di compensazione secondo i criteri della normativa forestale vigente e di adottare metodologie di recupero e di sistemazione finale con riconduzione del sito estrattivo all'originaria destinazione d'uso forestale.

Tali indicazioni sono da tenere a riferimento per le successive fasi di progettazione sensi della L.R. 35/2015.

- Il proponente sostiene che il sito di cava, in ragione delle sue caratteristiche geologiche, morfologiche, ambientali e non in ultime storiche, sarebbe da ritenersi un'emergenza territoriale da valorizzare e nel paragrafo "4.6.4 Fruizione turistica- Mitigazioni" del documento preliminare formula ipotesi di recupero volte alla valorizzazione del sito attraverso la fruizione turistica e per scopi di studio tecnico-scientifico. Altresì viene indicata, per la fase di cantiere, la possibilità di rendere accessibili alcune aree non interessate dall'attività estrattiva per visite guidate ed eventi di carattere tecnico-scientifico con la creazione di percorsi in sicurezza all'interno del sito ed, a seguito del recupero finale, il consolidamento delle attività di valorizzazione turistica.

A tal proposito si rileva che all'interno dell'area estrattiva non sono segnalate emergenze geologiche (geositi/geotopi) tutelate dalla LRT n.30 del 19/03/2015 o facenti parti del quadro conoscitivo del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; pertanto, anche in ragione della valenza a carattere generale delle ipotesi di recupero finale dell'area (la cui progettazione è rinviata alla successiva fase di progettazione ai sensi della Legge regionale n.35/2015), allo stato attuale delle conoscenze non ci è possibile fornire contributi in relazione alla tematica in argomento. Preme comunque ricordare che al fine di eliminare le criticità riferibili ai processi di artificializzazione connesse all'attività estrattiva sono necessarie forme di "recupero estensive" che possono prevedere anche percorsi geoturistici ben integrate nel contesto paesaggistico locale."

CONSIDERATO il parere del Mibact al ns. prot. 3215 del 05/08/2020, con il quale espone che il progetto **deve essere sottoposto a VIA** in quanto si ravvisano problematiche di ordine paesaggistico ambientale ecologico tra cui:

"...Per quel che concerne la tutela diretta l'ambito comunale del territorio di Manciano l'area risulta interessata dai seguenti provvedimenti di tutela paesaggistica secondo quanto prodotto dal tecnico:

- vincolo ope legis ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g) "i territori coperti da foreste e da boschi";- vincolo ope legis ai sensi dell'art 142 comma 1 lett. c);

- vincolo ai sensi dell'art 142 lett. m).

In riferimento a quanto sopra, quindi, si richiama la necessità di esplicitare l'ottemperanza alle prescrizioni di cui alla relativa scheda di Ambito e nei confronti della Disciplina Statuaria del PIT-PPR,

In merito all'ambito tutelato de iure (territori boscati) si richiama l'esplicitazione all'ottemperanza all'Elaborato 8B della Disciplina dei Beni Paesaggistici del PIT-PPR, in cui essendo indicate le direttive e le criticità rilevate in relazione ad essi, si prescrivono le azioni e le strategie che gli enti territoriali sono chiamati ad attuare.

Vista la documentazione presentata e sentito l'Archeologo Milletti per quanto di competenza si ritiene il progetto deve essere sottoposto a VIA in quanto si ravvisano problematiche di ordine paesaggistico ambientale ecologico.

Al fine di poter esprimere il parere di competenza in sede di VIA si chiede fin d'ora di acquisire la seguente documentazione in quanto quella presentata risulta carente e quindi dovrà essere prodotta verifica tecnica puntuale e ragionata dei seguenti art 8, 12 dell'allegato 8B del PIT-PPR:

Articolo 8 I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice) .

8.1. Obiettivi - Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore e gli interventi, fatti salvi quelli necessari alla messa in sicurezza idraulica, devono perseguire i seguenti obiettivi:

a - tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri naturalistici, storico-identitari ed esteticoperceptivi delle sponde e delle relative fasce di tutela salvaguardando la varietà e la tipicità dei paesaggi fluviali, le visuali panoramiche che si aprono dalle sponde ed in particolare dai ponti quali luoghi privilegiati per l'ampia percezione che offrono verso il paesaggio fluviale; b - evitare i processi di artificializzazione degli alvei e delle fasce fluviali e garantire che gli interventi di trasformazione non compromettano i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi fluviali, la qualità delle acque e degli ecosistemi; c - limitare i processi di antropizzazione e favorire il ripristino della morfologia naturale dei corsi d'acqua e delle relative sponde, con particolare riferimento alla vegetazione ripariale; d - migliorare la qualità ecosistemica dell'ambiente fluviale con particolare riferimento ai corridoi ecologici indicati come "direttrici di connessione fluviali da riqualificare" nelle elaborazioni del Piano Paesaggistico; e - riqualificare e recuperare i paesaggi fluviali degradati; f - promuovere forme di fruizione sostenibile del fiume e delle fasce fluviali.

8.2. Direttive - Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti di governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza, fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica privilegiando quelli coerenti con il contesto paesaggistico, provvedono a:

a - individuare i corsi d'acqua caratterizzati dalla presenza di rilevanti valori ecosistemici e paesaggistici, con particolare riferimento alla presenza di habitat fluviali di interesse comunitario e/o regionale; b - riconoscere il sistema storico delle opere idrauliche di valore testimoniale e dei manufatti edilizi connessi con la presenza del corso d'acqua, promuovendone altresì il mantenimento, la conservazione e la valorizzazione; c - riconoscere i principali punti di vista e le visuali percepibili anche dagli attraversamenti, connotati da un elevato valore estetico-percettivo; d - individuare i tratti fluviali che presentano potenziale di navigabilità e le sponde accessibili al pubblico con i relativi punti di vista e percorsi pedonali e ciclabili;

Elaborato 8B Disciplina dei beni paesaggistici (artt. 134 e 157 del Codice) 8 e - tutelare e riqualificare i caratteri morfologici e figurativi dei fiumi e torrenti anche in relazione alle loro aree di pertinenza; f - garantire che gli interventi volti a mantenere e ripristinare la funzionalità del reticolo idraulico, con particolare riferimento al fondovalle e alle aree di pianura, rispettino i caratteri ecosistemici, identitari e percettivi propri del contesto fluviale; g - tutelare e valorizzare i caratteri geomorfologici tipici dei corsi d'acqua quali ad esempio cascate, forre, orridi, meandri, golene, terrazzi alluvionali; h - tutelare le formazioni vegetali autoctone (ripariali e planiziali) e

individuare le fasce ripariali da sottoporre a progetti di riqualificazione, con particolare riferimento ai corridoi ecologici da riqualificare come individuati dagli elaborati del Piano Paesaggistico; i - promuovere, anche attraverso sistemi perequativi, la delocalizzazione, all'esterno delle fasce di pertinenza fluviale, degli insediamenti produttivi non compatibili con la tutela paesaggistica, idraulica ed ecosistemica degli ambiti fluviali, anche sulla base delle criticità individuate dal Piano Paesaggistico; l - contenere nuovi carichi insediativi entro i limiti del territorio urbanizzato e garantire che gli interventi di trasformazione urbanistico ed edilizia non compromettano il contesto paesaggistico e le visuali connotate da un elevato valore estetico-percettivo; m - favorire la creazione di punti di sosta, itinerari, percorsi di mobilità dolce, e incentivare iniziative volte al recupero di manufatti e opere di valore storicoculturale, comprese le opere idrauliche storicamente legate al corso d'acqua (mulini, chiuse, ponti, briglie, vasche), al fine di valorizzare e ricostituire le relazioni tra comunità e fiume; n - realizzare una gestione sostenibile delle periodiche attività di taglio della vegetazione ripariale, evitando alterazioni significative degli ecosistemi fluviali e della continuità e qualità delle fasce ripariali; o - promuovere interventi che assicurino l'incremento delle superfici permeabili e degli spazi aperti incentivandone la fruizione collettiva anche attraverso interventi finalizzati alla rimozione di elementi artificiali che compromettono le visuali connotate da un elevato valore estetico-percettivo.

8.3. Prescrizioni a - Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che : 1 - non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica; 2 - non impediscano l'accessibilità al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali; 3 - non impediscano la possibilità di divagazione dell'alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili; 4 - non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico. b - Le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, sono ammesse a condizione che sia garantito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico. c - Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti, ove consentiti, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che: 1 - mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale; Elaborato 8B Disciplina dei beni paesaggistici (artt. 134 e 157 del Codice) 9 2 - siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico; 3 - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo; 4 - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario; 5 - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui. d - Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche e di interesse pubblico), anche finalizzate all'attraversamento del corpo idrico, sono ammesse a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, idrodinamici ed ecosistemici del corpo idrico e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei valori identificati dal Piano Paesaggistico e il minor impatto visivo possibile. e - Le nuove aree destinate a parcheggio fuori dalle aree urbanizzate sono ammesse a condizione che gli interventi non comportino aumento dell'impermeabilizzazione del suolo e

siano realizzati con tecniche e materiali ecocompatibili evitando l'utilizzo di nuove strutture in muratura. f - La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e

rimovibili, ivi incluse quelle connesse alle attività turistico-ricreative e agricole, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva, dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive, e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate. g - Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di: - edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali; - depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere; - discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06). Sono ammessi alle condizioni di cui alla precedente lett c) punti 2, 3, 4 e 5: - gli impianti per la depurazione delle acque reflue; - impianti per la produzione di energia; - gli interventi di rilocalizzazione di strutture esistenti funzionali al loro allontanamento dalle aree di pertinenza fluviale e alla riqualificazione di queste ultime come individuato dagli atti di pianificazione. h - Non è ammesso l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche.

Articolo 12 I territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. (art.142. c.1, lett. g, Codice)

12.1.Obiettivi - Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore e gli interventi devono perseguire i seguenti obiettivi:

Elaborato 8B Disciplina dei beni paesaggistici (artt. 134 e 157 del Codice) 15 a - migliorare l'efficacia dei sistemi forestali ai fini della tutela degli equilibri idrogeologici del territorio e della protezione dei rischi derivanti da valanghe e caduta massi; b - tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei territori coperti da boschi salvaguardando la varietà e la tipicità degli ambienti forestali; c - tutelare e conservare gli elementi forestali periurbani e pianiziali per le loro funzioni di continuità paesaggistica tra questi e le matrici forestali collinari e montane; d - salvaguardare la varietà e la qualità degli ecosistemi forestali, con particolare riferimento alle specie e agli habitat forestali di interesse comunitario e regionale e ai nodi primari e secondari della rete ecologica forestale riconosciuti tali dalle elaborazioni del Piano Paesaggistico; e - garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e non ne compromettano i valori ecosistemici, storico-culturali ed estetico- percettivi; f - recuperare i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, soggetti a ricolonizzazione forestale; g - contrastare la perdita delle aree agricole ad alto valore naturale e preservare le radure identificabili come prati-pascoli, ancorchè arborati, mediante la salvaguardia delle tradizionali attività agro-silvopastorali; h - promuovere la valorizzazione e la fruizione delle risorse del patrimonio storicoartistico, ambientale e paesaggistico rappresentato dal bosco, con particolare riferimento alle zone montane e a quelle a rischio di abbandono; i - valorizzare le produzioni locali legate alla presenza del bosco e promuoverne forme di fruizione sostenibile, anche al fine di ricostituire le relazioni tra il bosco e le comunità.

12.2. Direttive - Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti di governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza, provvedono a: a - Riconoscere, anche sulla base delle elaborazioni del Piano Paesaggistico: 1 - le aree di prevalente interesse naturalistico, con particolare riferimento ai nodi primari e secondari forestali della Rete Ecologica Regionale di cui all'Abaco regionale della Invariante "I caratteri ecosistemici dei paesaggi "del Piano Paesaggistico e alle aree interne ai sistemi di Aree protette e Natura 2000; 2 - le formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio quali: - boschi di latifoglie mesofile a prevalenza

di faggio e/o abetine; - boschi di latifoglie a prevalenza di specie quercine; - castagneti da frutto; - boschi di altofusto di castagno; - pinete costiere; - boschi planiziari e ripariali; - leccete e sugherete; - macchie e garighe costiere; - elementi forestali isolati e paesaggisticamente emergenti e caratterizzanti; 3 - i paesaggi rurali e forestali storici (come riconosciuti dalle elaborazioni del Piano Paesaggistico e dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia). b - Definire strategie, misure e regole /discipline volte a: 1 - promuovere la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela degli ecosistemi forestali di valore paesaggistico e naturalistico

nonché della loro funzione di presidio idrogeologico e delle emergenze vegetazionali; 2 - promuovere tecniche selvicolturali volte a contenere e/o contrastare la diffusione di specie aliene invasive soprattutto nelle zone di elevato valore paesaggistico e naturalistico; Elaborato 8B Disciplina dei beni paesaggistici (artt. 134 e 157 del Codice) 16 3 - evitare che gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree e delle formazioni boschive, di cui al presente comma lettera a, riducano i livelli e qualità e naturalità degli ecosistemi e alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e ne compromettano i valori, storicoculturali ed esteticopercettivi; 4 - favorire il recupero delle attività agro-silvo-pastorali, al fine della conservazione dei caratteri storicoidentitari e dei valori paesaggistici da esso espressi; 5 - tutelare i caratteri tipologici e morfologici degli insediamenti, degli edifici e dei manufatti di valore storico e architettonico, con particolare riferimento alle testimonianze della cultura agro -silvo-pastorale favorendone il recupero e il riuso compatibile con i valori del contesto paesaggistico; 6 - potenziare e valorizzare le attività economiche tradizionali nel campo della selvicoltura, e delle attività connesse, in particolar modo nelle zone montane e nelle aree economicamente svantaggiate; 7 - incentivare, laddove possibile anche mediante idonee misure contrattuali, il mantenimento e/o recupero: - dei castagneti da frutto; - dei boschi di alto fusto di castagno; - delle pinete costiere; - delle sugherete; - delle sistemazioni idraulico-agrarie e forestali quali ciglionamenti, lunette, terrazzamenti, acquidocci, scoline, fossi; 8 - promuovere il recupero e la manutenzione della sentieristica, garantendone, ove possibile, l'accessibilità e la fruizione pubblica; 9 - perseguire la tutela, il miglioramento e la valorizzazione paesaggistica e naturalistica, delle proprietà pubbliche forestali, con particolare riferimento al patrimonio agricolo forestale regionale e alle proprietà comunali.

12.3. Prescrizioni a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che: 1 - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi; 2 - non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascate, fienili, stalle); 3 - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico. b - Non sono ammessi: 1 - nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all'interno delle formazioni boschive costiere che "caratterizzano figurativamente" il territorio, e in quelle planiziarie, così come riconosciuti dal Piano Paesaggistico nella "Carta dei boschi planiziari e costieri" di cui all'Abaco regionale della Invariante "I caratteri ecosistemici dei paesaggi", ad eccezione delle infrastrutture per la mobilità non diversamente localizzabili e di strutture a carattere temporaneo e rimovibile; Elaborato 8B Disciplina dei beni paesaggistici (artt. 134 e 157 del Codice) 17 2 - l'inserimento di manufatti (ivi incluse le

strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.

In particolare dovrà essere dichiarato dal Dottore Agronomo Forestale se l'intervento interessa o meno "formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio)... omissis, di cui all'art 12.3 del l'allegato 8B del pit_PPR:

5) verifica più approfondita con valutazioni, con idonea elaborazione cartografica riguardo la presenza di ricettori sensibili, sia interni che esterni per un ampio e congruo intorno, di interesse paesistico, culturale (presenza di beni culturali di cui all'artt 10 del Dlgs42/04) ed ambientale, che potrebbero essere comunque interessati dall'intervento in oggetto;

6) verifica sulla effettiva interferenza nei confronti dei corridori ecologici e abitat ZSC IT51A0019, e con particolare riferimento agli impatti che si attendono dal progetto riconducibili ad una perdita di superficie della componente forestale e degli habitat vegetazionali di specie relativi alle formazioni alle formazioni "Boschi di cerro con roverella, orniello e leccio" e "Boschi ripariali a pioppo nero/bianco, salicebianco e frassino ossifillo".




CONSIDERATO che il parere dell'ARPAT di Grosseto ns. prot. 3286 del 07/08/2020 sul progetto in questione valuta che:

"Alla luce della documentazione presentata e dell'istruttoria svolta, si ritiene che per un'adeguata analisi degli impatti il Proponente debba presentare ulteriori chiarimenti/integrazioni, in particolar modo per quanto riguarda alcuni aspetti relativi a scarichi idrici/AMD e geologia/idrogeologia/acque sotterranee. Si richiede, inoltre, di ottemperare alle prescrizioni inerenti l'impatto acustico e le emissioni in atmosfera."

A fronte delle suddette valutazioni sugli aspetti di criticità progettuali, tutto ciò visto, considerato e valutato, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

ESPRIME:

parere negativo all'esclusione dalla VIA per il Progetto *"di Variante al Piano di coltivazione e recupero della cava di Poggio la Vecchia – Comune di Manciano – Proponente: Santaflora srl"*.

I MEMBRI DELLA COMMISSIONE	
Geol. Andrea Castellani	
Arch. Maria Pia Marsili	
Il Segretario verbalizzante Geol. Fabio Fiocchini	

Data

24/09/2020

